

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-259	del 30/04/2015
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio per la fornitura di tempo di supercalcolo e risorse di archiviazione. CIG: 62099905DC.	
Proposta	n. PDTD-2015-265 del 30/04/2015	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Carlo Cacciamani	
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Tiziana Paccagnella	

Questo giorno 30 (trenta) aprile 2015 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio per la fornitura di tempo di supercalcolo e risorse di archiviazione. CIG: 62099905DC.

VISTI:

- l'art. 5 della la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che, al comma 1 lettere a), q) r) e t ter) definisce le attività nell'ambito delle quali il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA opera e, al comma 2, prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";
- il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Repertorio n. 1349 del 15 aprile 2014 che conferma il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA- Emilia Romagna (di seguito ARPA-SIMC) quale Centro di Competenza in Modellistica Meteorologica Previsionale e Idrologia all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile;
- le proprie determinazioni n. 923 del 30/12/2014, n. 122 del 27/02/2015 e n. 257 del 30/04/2015 con le quali è stato approvato e sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed ARPA SIMC (Progetto MODMET 2015) e le successive integrazioni allo stesso;
- la D.D.G. 94 del 23/12/2014 avente ad oggetto " Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015;
- la D.D.G. n. 95 del 16/12/2013 recante "Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2015 ai centri di responsabilità;
- la D.D.G. 17 del 23/12/2015 relativa al programma di acquisizione di beni e servizi del Servizio Idro-Meteo-Clima per l'esercizio 2015;
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, in particolare l'art. 57 comma 2 lettera b), in base al quale è possibile affidare, per ragioni di natura tecnica e artistica o per motivazioni attinenti la tutela di diritti esclusivi, ad un operatore economico determinato la fornitura del servizio;

PREMESSO

- che, in esito a procedura aperta in ambito comunitario, con determinazione n. 71 del 17/09/2009 è stato aggiudicato al CINECA di Casalecchio di Reno (BO) il servizio per la fornitura di risorse di supercalcolo per la modellistica previsionale meteorologica e marina per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione con la Presidenza del

Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile - Progetto MODMET2 per un importo pari ad Euro 1.256.112,00;

- che il contratto, sottoscritto dal CINECA, da questo Servizio e dal Dipartimento di Protezione Civile nazionale, che ne sostiene i costi così come stabilito nell'allegato tecnico alla convenzione approvata con determinazione n. 67/2009, ha durata biennale ed è prorogabile di anno in anno per ulteriori anni due e prevede, a conclusione del contratto, l'eventuale utilizzo, per un periodo da concordare con il fornitore, di risorse non fruite per ragioni non imputabili al fornitore;
- che, in base alle note PGSIM/2014/818 e PGSIM/2015/484, inviate dal CINECA per definire la durata esatta del periodo di fruizione non onerosa di risorse non utilizzate, agli atti, il citato contratto si concluderà definitivamente in data 01/05/2015;

DATO ATTO:

- che il citato contratto con CINECA scadrà il 1° maggio 2015;
- che non sono attive convenzioni stipulate da Consip Spa o dall'Agenzia regionale Intercent-ER per i servizi di supercalcolo cui trattasi;
 - che sono in via di definizione le procedure per l'affidamento del servizio per la fornitura di tempo di supercalcolo e risorse di archiviazione per il prossimo biennio oltre ad una possibile estensione per ulteriori due anni;

CONSIDERATO

- che con lettera del 29/04/2015 PGSIM/2015/643 il Dipartimento di Protezione Civile, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione (progetto ModMet2015) ha accettato di rimborsare i costi che ARPA SIMC andrà a sostenere nel periodo 2 maggio – 31 dicembre 2015 per l'acquisizione di risorse di supercalcolo necessarie per lo svolgimento delle attività assegnate al Servizio in quanto Centro di Competenza nazionale in Modellistica Meteorologica Previsionale e Idrologia all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile;
- che, in attesa di definire le procedure da espletare per l'acquisizione delle citate risorse di supercalcolo è indispensabile continuare a fornire quotidianamente al Sistema Nazionale di Protezione civile i dati, gli scenari e le previsioni meteorologiche del sistema modellistico LAMI, necessari a garantire la sicurezza nazionale e l'incolumità dei cittadini, ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva del 27/2/2004;
- che è pertanto necessario disporre senza soluzione di continuità delle risorse di supercalcolo per l'elaborazione dei citati prodotti meteorologici;
- che il CINECA ha svolto, fino alla scadenza del contratto, l'attività assegnata con efficienza ed efficacia;

- che per assegnare con celerità il servizio per la fornitura di risorse di supercalcolo e di archiviazione, il Responsabile del procedimento ritiene di avvalersi del CINECA;
- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. 62099905DC;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che Arpa SIMC ha richiesto al CINECA con lettera del 16/04/2015 prot. PGSIM/2015/551 un' offerta per la fornitura di tempo di supercalcolo e risorse di archiviazione secondo quanto indicato nel Disciplinare tecnico e Capitolato speciale in allegato A) al presente atto;
- che CINECA in data 23/04/2015 con nota di posta certificata prot. PGSIM/2015/599 ha presentato offerta di Euro 341.121,00;
- che in data 21/04/2015 il CINECA ha ottemperato al versamento del contributo ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di gara come risulta dalla ricevuta di pagamento (documentazione agli atti);
- che in data 20/04/2015 avvalendosi del sistema AVCPASS sono state inoltrate le richieste di verifica requisiti agli enti preposti;
- che in data 24/04/2015 (prot. PGSIM /2015/607) è stata inviata alla Provincia di Bologna verifica di dichiarazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- che in data 27/04/2015 (pr. n. 270633) la Città Metropolitana di Bologna ha risposto con lettera prot. PGSIM/2015/619 che il CINECA risulta ottemperante agli obblighi della normativa sul collocamento obbligatorio;
- che in data 24/04/2015 (prot. PGSIM/2015/605) è stata inviata alla Prefettura di Bologna la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art.84, comma 3 del d.l.vo 159/2011;
- che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte della Prefettura di Bologna;
- che in data 29/04/2015 sono state inviate:
 - al Tribunale di Firenze, (prot. PGSIM/2015/638)
 - al Tribunale di Bologna; (prot.PGSIM /2015/639)
 - al Tribunale di Padova, (prot.PGSIM /2015/640)
 - al Tribunale di Roma, (prot.PGSIM /2015/641)
 - al Tribunale di Napoli (prot.PGSIM /2015/642)

le richieste di certificazione insussistenza di procedimenti pendenti per l'irrogazione di misure di prevenzione antimafia ai sensi all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 nei confronti dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione del CINECA;

RITENUTO:

- di provvedere con carattere di urgenza a sottoscrivere il contratto con il CINECA per garantire l'acquisizione del tempo di supercalcolo e delle risorse di archiviazione necessarie all'espletamento delle attività previste dall'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Dipartimento di protezione civile;
- di affidare, per quanto sopra esposto, e sottoscrivere il contratto con il CINECA, il cui schema Allegato B) al presente atto, per il servizio in questione per il periodo dal 02/05/2015 al 31/12/2015;
- di riservarsi la possibilità di rendere non efficace lo stesso contratto nel caso in cui risultasse dalle verifiche un esito negato in merito alla certificazione antimafia ai sensi dell'art.84, comma 3 del d.l.vo 159/2011;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima dott. Carlo Cacciamani il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, dott.ssa Tiziana Paccagnella responsabile dell'Area Modellistica Meteorologica Marina;
- di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

DETERMINA

1. di affidare per i motivi indicati in premessa, e sottoscrivere il contratto con il CINECA, il cui schema Allegato B) al presente atto, per la fornitura del tempo di supercalcolo e delle

risorse di archiviazione necessarie all'espletamento delle attività previste dall'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Dipartimento di protezione civile;

2. di riservarsi la possibilità di rendere non efficace lo stesso contratto, nel caso in cui risultasse dalle verifiche un esito negato in merito alla certificazione antimafia ai sensi dell'art.84, comma 3 del d.l.vo 159/2011;
3. di riservarsi la possibilità di rendere non efficace lo stesso contratto, nel caso in cui risultasse dalle verifiche un esito negato in merito alla certificazione antimafia ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
4. di dare atto che le attività si svolgeranno dal 02/05/2015 al 31/12/2015;
5. di dare atto che al CINECA sarà riconosciuto l'importo di Euro 341.121,00 (IVA esclusa);
6. di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
7. di dare atto che il costo di Euro 416.167,62 avente natura di "Servizi Appaltati Esternamente", è a carico dell'esercizio 2015 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al progetto MODMET2015.

Allegati:

- A) Capitolato speciale, Disciplinare tecnico con allegato;
- B) Schema di contratto

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		1

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è Il Servizio IdroMeteoClima dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA Simc o Arpa).

Art. 2 – Fonti normative

L’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare tecnico, nonché dall’Offerta tecnica ed Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all’affidamento del servizio per la fornitura di tempo di supercalcolo e risorse di archiviazione a favore di Arpa Servizio IdroMeteoClima, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Con l’accettazione da parte di Arpa dell’offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di gara.

Art. 4 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio per il periodo 2 maggio – 31 dicembre 2015 compresi.
2. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
3. Entro 60 giorni dal termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, Arpa verificherà che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di verifica di conformità.

Art. 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		2

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.
3. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		3

comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 8 - DUVRI

La prestazione non richiede DUVRI

Art. 9 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9001 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		4

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Penali

10. Le modalità per il calcolo delle penali sono descritte nel Disciplinare tecnico paragrafo 4.
11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
12. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% del valore complessivo della Fornitura.
13. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 09, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
14. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
15. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		5

unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

Le fatture, dovranno essere emesse alle seguenti scadenze:

- 20% al 30/06/2015
- 40 % al 31/09/2015;
- il saldo al 31/12/2015.

Le fatture devono essere intestate a ARPA- Emilia-Romagna, Servizio IdroMeteoClima Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		6

- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria

Le fatture dei fornitori devono essere inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.

Per i pagamenti periodici, Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.

Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di verifica di conformità o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 14 - Trasparenza

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		7

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		8

2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art.11;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - j) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - l) qualora le procedure di gara oltre soglia comunitaria per l'acquisizione di analoghe risorse di supercalcolo per il periodo 2016 – 2017 si concludano prima del 31/12/2015, il contratto si risolve di diritto a partire dalla data di avvio della nuova fornitura;
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 17 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento,

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		9

la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
 4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		10

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 20 - Divieto di cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.
3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 22 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		11

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 23 - Responsabile della Fornitura

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 24 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, la D.ssa Tiziana Paccagnella.

Art. 25 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 27 - Proprietà' (nel caso di servizi informatici)

La proprietà dei servizi e degli elaborati forniti a fronte del presente contratto, si intende trasferita ad Arpa all'atto della loro accettazione.

Nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc per Arpa nell'ambito della presente fornitura, Arpa acquisisce la proprietà del prodotto finito avendo contribuito con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale e al collaudo del software prodotto realizzato dal fornitore.

Art. 28 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento non è prevista nell'ambito della presente fornitura.

Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Arpa EMILIA ROMAGNA SIMC	Capitolato speciale	
		12

Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma di scrittura privata con modalità elettronica.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

DISCIPLINARE TECNICO

Premessa

ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna è un'Amministrazione pubblica, ai sensi dell'art.1 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. E' stata costituita con L.R. 44/95 ed è operativa dal maggio del 1996 con compiti quali i controlli ambientali, l'analisi e l'elaborazione dei dati ambientali, il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni locali, la ricerca applicata finalizzata ad individuare soluzioni tecnologicamente innovative ai problemi ambientali.

Il Servizio Idro-Meteo-Clima, nodo operativo di ARPA (ARPA–SIMC), in particolare:

- ha istituzionalmente il compito di fornire informazioni e previsioni meteorologiche sul territorio regionale per soddisfare le esigenze dell'utenza locale, sia pubblica che privata;
- in base ad accordi con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale (progetto ModMet 2015) si è assunto l'impegno di:
 - svolgere attività di previsione meteorologica e meteomarina anche sull'intero territorio nazionale;
 - fornire prodotti operativi che consentano anche l'accesso da parte della rete dei Centri Funzionali ai dati meteorologici necessari per lo svolgimento delle attività a scala regionale di supporto alle azioni di protezione civile;
 - concorrere alla verifica dell'affidabilità e validazione su tutto il territorio nazionale del modello previsionale ad area limitata italiano di riferimento;
 - curare lo sviluppo di base, applicativo gestionale e di coordinamento nei settori delle catene previsionali basate su modelli numerici ad area limitata;
 - sviluppare sistemi di nowcasting operativo basati su tecniche di estrapolazione anche probabilistica;
 - sviluppare e gestire sistemi di elaborazione di dati radarmeteorologici, anche al fine di renderli idonei per successive postelaborazioni quali l'integrazione con i dati delle reti convenzionali e con la modellistica idrologica;
 - sviluppare tecniche di mosaicatura a scala regionale, quantitative ed ad alta risoluzione, nonché sistemi per l'integrazione in ambiente web-gis del dato radar mosaicato;
 - sviluppare tecniche di validazione dei prodotti per l'individuazione di metodologie post-elaborazione/adattamento del prodotto meteorologico;
 - curare lo sviluppo e l'uso ottimale della modellistica numerica per le previsioni dello stato del mare, anche a scala locale;
- ha in corso progetti internazionali e nazionali di sviluppo dei modelli previsionali che garantiscono inoltre all'attività operativa ed istituzionale un prodotto modellistico sempre aggiornato ma necessitano di consulenza altamente specialistica nel settore del calcolo numerico nonché di risorse di supercalcolo.

Per la realizzazione di queste attività è necessario rendere quotidianamente operativo il Modello COSMO nell'ambito dell'accordo LAMI (Limited Area Model Italy) e del progetto ModMet, e pertanto ARPA–SIMC è tenuta ad acquisire i servizi e le risorse di supercalcolo dettagliati nel presente disciplinare.

1 OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente appalto l'acquisizione di servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica previsionale meteorologica e marina di ARPA-Servizio Idro-Meteo-Clima (ARPA-SIMC), in particolare:

- il servizio di previsione meteorologica numerica operativa eseguita con il modello COSMO con passo di griglia di 7 km, così come dettagliato nel Modulo 1
- il servizio di previsione meteorologica numerica eseguita con il modello COSMO con passo di griglia di 2,8 km, così come dettagliato nel Modulo 2
- il servizio di previsione numerica dello stato del mare eseguita su area mediterranea, nazionale e su aree regionali con il modello SWAN, così come dettagliato nel Modulo 3
- la Fornitura di 5 account per “test preoperativi”, accessibili attraverso la rete internet, così come dettagliato nel Modulo 4.

Il servizio si articolerà su 244 giorni, dal 2 maggio al 31 dicembre 2015 compresi, senza esclusione dei giorni festivi.

2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I moduli costituenti l'appalto, che verranno conferiti a seguito dell'espletamento della gara, sono 4:

- Modulo 1 (suite COSMO-I7)
- Modulo 2 (Suite COSMO-I2)
- Modulo 3 (Suite Med-Ita-Re)
- Modulo 4 (test preoperativi).

2.1 Modulo 1: Suite COSMO-I7

Descrizione della suite COSMO-I7

La suite operativa COSMO-I7 è basata sull'integrazione numerica del modello previsionale denominato COSMO, a 7 km di risoluzione orizzontale e a copertura di tutto il territorio nazionale italiano.

La suite COSMO-I7 viene eseguita 2 volte al giorno, a partire dai dati delle 00 e delle 12 UTC rispettivamente. I dati delle 00 UTC necessari all'avvio della suite sono disponibili generalmente attorno alle 4 UTC e quelli delle 12 UTC attorno alle 16 UTC, tuttavia questi tempi potranno variare di giorno in giorno.

L'esecuzione della suite operativa si compone di una fase “**principale**” e di una fase di “**aggiornamento**”.

La fase “principale” costituirà il prodotto previsionale ufficiale, mentre la fase di “aggiornamento” è finalizzata alla sperimentazione, in regime operativo, di nuove varianti della catena operativa o del software COSMO.

La fase “principale” include **due** corse al giorno (00 e 12 UTC) di assimilazione di 18 ore (inclusa la ripetizione delle ultime 6 ore della corsa precedente) e **due** corse al giorno (00 e 12 UTC) di previsione a 72 ore.

La fase “aggiornamento” consisterà in cicli di assimilazione e corse del modello tali da richiedere non più di 1,5 volte le risorse di calcolo complessive richieste dalla fase “principale”.

La suite include, oltre ai processi paralleli Message Passing Interface (MPI), diverse operazioni addizionali, quali lo spostamento, la fusione e la rielaborazione di file in ingresso e uscita, la messa a disposizione dei file in rete ecc. Queste operazioni, sebbene di costo computazionale sensibilmente inferiore rispetto all'esecuzione dei processi paralleli, dovranno essere eseguite su altri processori, in contemporanea all'esecuzione del modello e non appena i file necessari saranno disponibili, in modo da non interferire con le prestazioni dei processi paralleli MPI.

Descrizione del software

Software obbligatorio

Il software obbligatorio è il seguente:

- COSMO Model: fornito da ARPA-SIMC, deve essere usato senza modifiche ai codici sorgente escluso quelle eventualmente necessarie per l'adattamento all'architettura hardware prescelta, assieme ad eventuali modifiche finalizzate all'ottimizzazione. Non è inoltre consentito, in fase di compilazione, utilizzare opzioni che alterino la precisione numerica di calcolo implicitamente o esplicitamente indicata nei codici sorgente. In ogni caso le modifiche apportate al software qui indicato dovranno essere approvate da ARPA-SIMC ed essere rese disponibili al consorzio COSMO, proprietario del software. Esso comprende il modello meteorologico COSMO e il relativo programma di interpolazione INT2LM scritti in Fortran; essi fanno uso di alcune librerie aggiuntive, incluse nel pacchetto, scritte in Fortran e C, e della libreria standard MPI (Message Passing Interface) per il calcolo parallelo.
- Sistema di archiviazione dati meteorologici Arkimet, liberamente distribuito, dovrà essere utilizzato per la distribuzione dei prodotti della suite agli utenti.

Il software obbligatorio non potrà essere sostituito da altro software anche se di caratteristiche equivalenti, se non su esplicita richiesta di ARPA-SIMC e con un accordo di entrambe le parti.

Software integrativo

Il software integrativo fornito da ARPA-SIMC al Fornitore è il seguente:

- Utilità di post-elaborazione, scritte in Fortran standard e richiedenti la libreria EMOS, fornita dall'ECMWF, e altre librerie liberamente distribuite.
- Script per effettuare tutte le fasi della suite, scritte in linguaggio UNIX shell standard.

Il software integrativo potrà essere sostituito, in tutto o in parte, da software sviluppato dal Fornitore stesso o reperito in rete, che ne emuli opportunamente le funzionalità. In particolare, è comunque compito del Fornitore curare l'integrazione del software fornito da ARPA-SIMC eventualmente utilizzato con l'ambiente di supercalcolo adottato, in modo da garantire il funzionamento delle procedure in maniera il più possibile automatizzata ed efficiente.

Requisiti hardware/software

L'esecuzione della suite operativa COSMO-I7 richiede un sistema di calcolo parallelo con le seguenti caratteristiche:

1. Sistema operativo POSIX-compatibile, compilatori C/C++ e Fortran 95, un'opportuna implementazione del paradigma MPI (Message Passing Interface), richiamabile da Fortran, per il calcolo parallelo.
2. La potenza di calcolo dovrà essere tale da permettere di soddisfare le richieste di tempistica specificate di seguito. Il sistema dovrà essere ospitato ed amministrato direttamente dal Fornitore e dovrà avere delle caratteristiche di manutenzione e di affidabilità tali da garantire la continuità del servizio nel tempo.
3. Disponibilità di almeno 10 GB di spazio disco permanente e soggetto a procedura di backup giornaliera; questo spazio dovrà essere opportunamente aumentato dal Fornitore, nel caso ciò contribuisca al miglioramento dell'affidabilità e dell'efficienza dei servizi richiesti.
4. Disponibilità di almeno 1 TB di spazio disco temporaneo, utilizzato per contenere i file di lavoro relativi alla suite operativa nonché i file destinati ad essere distribuiti agli utenti esterni relativi alle ultime corse eseguite; questo spazio dovrà essere opportunamente aumentato dal Fornitore, nel caso ciò contribuisca al miglioramento dell'affidabilità e dell'efficienza dei servizi richiesti.

Servizi richiesti

1. Adattamento del software costituente la suite su un opportuno sistema di calcolo ospitato e amministrato dal Fornitore.
2. Implementazione della suite, incluso il trasferimento dei dati in ingresso e la messa a disposizione dei dati in uscita, sul sistema di calcolo sopraindicato.
3. Ricezione/importazione dei dati in ingresso alla suite: circa 200MB di dati dal DWD (Offenbach, Germania, <ftp.dwd.de>), da USAM (Roma) o da ECMWF (Reading, Regno Unito) e circa 5 MB di dati da USAM (Roma), tramite i protocolli ftp o scp/sftp due volte al giorno **ogni giorno dell'anno**, non appena disponibili.
4. Esecuzione della suite operativa COSMO-I7 completa (fasi "principale" e "aggiornamento") due volte al giorno, non appena sono disponibili i dati in ingresso, **ogni giorno dell'anno**, secondo la tempistica indicata nei paragrafi successivi.
5. Possibilità, da parte di un utente autorizzato presso ARPA-SIMC, di avere accesso, almeno in lettura, ai file attinenti la suite operativa, in modo da poter controllare la correttezza dell'implementazione. A questo scopo il Fornitore dovrà mantenere una documentazione aggiornata della struttura della suite operativa.
6. Possibilità, da parte di un gruppo di utenti esterni autorizzati (max. 50) di monitorare la suite attraverso la rete internet (ad es. tramite una pagina web dinamica) in modo da poter capire a quale stadio di esecuzione essa si trova e poter identificare e quantificare eventuali malfunzionamenti. Ulteriori proposte da parte dei concorrenti, riguardanti modalità efficienti di monitoraggio del sistema dall'esterno verranno valutate dalla commissione e potranno contribuire in termini di punteggio nella valutazione dell'offerta.
7. Trasferimento dei dati "standard" prodotti dalla suite, non appena disponibili, al sito di ARPA-SIMC (Bologna, <ftp.smr.arpa.emr.it>) tramite i protocolli ftp o scp/sftp 2 volte al giorno durante l'esecuzione della suite, per un ammontare massimo di 1 GB per ogni esecuzione della suite. ARPA-SIMC si riserva di richiedere il trasferimento di un'ulteriore volume di dati (dati "aggiuntivi"), con tempistiche tali da non interferire con l'esecuzione delle procedure operative, ma comunque prima dell'esecuzione della suite successiva, per un ammontare massimo aggiuntivo di 2GB per ogni esecuzione della suite.

8. Messa a disposizione di tutti i dati in uscita prodotti dalla suite su un server ospitato dal Fornitore stesso, affinché un insieme di utenti esterni autorizzati (max 50) possa scaricarli, attraverso la rete internet o attraverso un'eventuale linea dedicata, mediante il software Arkimet ed eventualmente tramite il protocollo ftp; l'ammontare massimo del volume di dati scaricato dagli utenti è di 20 GB per ogni esecuzione della suite; si richiede il mantenimento in linea dei dati prodotti negli ultimi 7 giorni.

9. Aggiornamento della suite nel caso si riscontrino errori, compaiano nuove esigenze, o siano disponibili aggiornamenti del software, senza eccedere rispetto ai limiti delle risorse di calcolo/memorizzazione/rete già messe a disposizione; nel caso di errori che compromettono l'esecuzione della suite, la cui soluzione sia nota, si richiede l'aggiornamento della suite entro il giorno lavorativo seguente la richiesta; nel caso di richieste di modifiche alla configurazione della suite che non implicino modifiche sostanziali nella struttura della suite stessa né aggiornamenti del software, si richiede l'applicazione entro 5 giorni lavorativi; nel caso di richieste di modifiche sostanziali alla struttura della suite o aggiornamenti del software che la costituisce, si richiede che essi avvengano entro un mese dalla richiesta, per un massimo di 4 richieste all'anno.

10. Realizzazione di una mailing list in cui le informazioni sullo stato della suite, ritardi aggiornamenti, ecc. possono essere diffuse agli utenti interessati, con un archivio dei messaggi sfogliabile via web. Ulteriori proposte da parte dei concorrenti, riguardanti diverse modalità di diffusione dell'informazione sullo stato della suite verranno valutate dalla commissione e potranno contribuire in termini di punteggio nella valutazione dell'offerta.

11. Archiviazione permanente dei dati in ingresso alla suite forniti 2 volte al giorno (modello globale e osservazioni), per un totale massimo di 400MB al giorno, e messa a disposizione di tali dati ad utenti esterni autorizzati, utilizzando, per le tipologie di dati consentite, il software Arkimet.

12. Realizzazione di un sistema di visualizzazione rapida dei principali campi in uscita dalla suite, fruibile via internet, tramite il protocollo http, da parte di utenti esterni autorizzati e realizzato con software liberamente distribuibile.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che la propria connessione in rete sia sufficiente a garantire il trasferimento dei dati relativi al punto 3. in un tempo trascurabile rispetto ai tempi di esecuzione della suite, e provvedere, in caso contrario, ad un eventuale aggiornamento della propria connessione di rete. I fornitori dei dati di ingresso potranno cambiare a discrezione di ARPA-SIMC con un preavviso non inferiore a 3 mesi.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che la propria connessione in rete sia sufficiente a garantire un efficiente trasferimento dei volumi di dati di cui ai punti 7. e 8. considerando che i trasferimenti possono cominciare **durante** l'esecuzione di ciascuna fase della suite stessa.

Richieste relative alla tempistica

Ogni esecuzione della suite COSMO-I7 è dichiarata "terminata con successo" se:

- Il trasferimento al sito di ARPA-SIMC dei dati "standard" in uscita, relativi alla fase "principale", termina non oltre 1,5 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso necessari alla suite sul sito del Fornitore.

Ogni esecuzione della suite COSMO-I7 è dichiarata "terminata con ritardo" se:

- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati “standard” in uscita, relativi alla fase “principale”, termina oltre i limiti suddetti per la fase principale ma non oltre 3 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla suite sul sito del Fornitore.

Ogni esecuzione della suite COSMO-I7 è dichiarata “fallita” se:

- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati “standard” in uscita, relativi alla fase “principale”, termina oltre le 3 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla suite sul sito del Fornitore.

Si richiede comunque il recupero, entro una settimana, delle suite fallite, per dare continuità agli archivi.

Qualora i dati in ingresso necessari all’esecuzione della suite arrivino con un ritardo tale da interferire con la suite successiva, le due suite potranno essere eseguite in sequenza, senza che il conseguente tempo di attesa venga conteggiato ai fini della valutazione del successo della suite. Le modalità a cui attenersi in caso di ritardi nell’arrivo dei dati in ingresso verranno stabilite in dettaglio durante le prime fasi di validità del contratto.

In caso di mancanza dei dati in ingresso, non dovuta a responsabilità del Fornitore, la suite relativa a tali dati non verrà eseguita e non verrà conteggiata nel numero delle suite richieste su base annuale.

Nel caso la ricezione dei dati in ingresso termini prima delle 03 UTC per la corsa delle 00 o prima delle 15 UTC per la corsa delle 12, la ricezione, ai fini del computo dei tempi, viene comunque considerata terminata alle 03 e alle 15 UTC rispettivamente; tali orari potranno essere modificati su richiesta di ARPA-SIMC, durante il periodo di efficacia del contratto, con un preavviso minimo di un mese.

Se eventuali ritardi nella connessione di rete sono da attribuirsi a responsabilità del Fornitore, tali ritardi verranno presi in considerazione nel valutare i tempi in base ai quali la suite è dichiarata terminata con “successo” o meno.

Ulteriori richieste relative al modulo 1

Il Fornitore dovrà attivare gli strumenti e le modalità di monitoraggio, backup, ridondanza, etc. che ritiene opportune per garantire la continuità del servizio e l’integrità dei dati durante tutto il periodo del contratto. In particolare si sottolinea l’esigenza di monitorare sistematicamente le procedure operative in maniera da garantire, in caso di problemi, un intervento in tempi rapidi e rispettare i tempi richiesti.

2.2 Modulo n. 2: Suite COSMO-I2

Descrizione della suite COSMO-I2

La suite COSMO-I2 è basata sull’integrazione numerica del modello previsionale denominato COSMO a 2.8 km di risoluzione orizzontale ed a copertura di tutto il territorio nazionale italiano.

La suite COSMO-I2 ha caratteristiche analoghe a quelle della suite COSMO-I7 e prevede lo stesso software, tutti i requisiti hardware/software e i servizi previsti per il modulo 1, opportunamente modificati e/o integrati con le seguenti specifiche:

- La suite include la fase “principale”, che include la corsa di assimilazione, e una previsione fino a 48 ore e la fase “aggiornamento”. La fase “aggiornamento” sarà strutturata in modo tale da richiedere non più di 1,5 volte le risorse di calcolo complessive richieste dalla fase “principale”.
- La configurazione del modello è diversa (maggiore risoluzione, minore area di integrazione, minore intervallo di previsione) per cui le risorse di calcolo necessarie alla fase “principale” ammontano a circa 5 volte quelle richieste dalla fase “principale” della suite COSMO-I7 – Modulo 1.
- L'esecuzione della suite può avvenire solo dopo il termine dell'esecuzione, con esito positivo, della corrispondente fase “principale” della suite COSMO-I7.
- Lo spazio disco temporaneo minimo richiesto (punto 4. del paragrafo “requisiti hardware/software”), utilizzato per contenere i dati in ingresso e in uscita alla suite operativa nonché i file destinati ad essere distribuiti agli utenti esterni, ammonta a 2 TB; questo spazio dovrà essere opportunamente aumentato dal Fornitore, nel caso ciò contribuisca al miglioramento dell'affidabilità e dell'efficienza dei servizi richiesti.
- I servizi richiesti ai punti 5., 6. e 10. del paragrafo “servizi richiesti” del modulo COSMO-I7 possono essere condivisi e non ripetuti per il presente modulo; i servizi ivi richiesti al punto 11. non si applicano al presente modulo.
- Non si richiede ulteriore spazio per archiviare i dati in ingresso.
- I dati in uscita da trasferire via rete ad ogni esecuzione della suite ammontano a 1GB per i dati “standard” di ARPA–SIMC, 1GB per i dati “aggiuntivi” di ARPA-SIMC (punto 7.) e a 20 GB complessivi per gli utenti esterni (punto 8.).

Richieste relative alla tempistica

Ogni suite COSMO-I2 è dichiarata “terminata con successo” se:

- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati “standard” in uscita, relativi alla fase “principale”, termina non oltre 2,5 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla corrispondente suite COSMO-I7 sul sito del Fornitore.

Ogni suite COSMO-I2 è dichiarata “terminata con ritardo” se:

- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati “standard” in uscita, relativi alla fase “principale”, termina oltre i limite suddetti ma non oltre le 4 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla corrispondente suite COSMO-I7 sul sito del Fornitore.

Ogni suite COSMO-I2 è dichiarata “fallita” se:

- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati “standard” in uscita, relativi alla fase “principale”, termina oltre le 4 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla corrispondente suite COSMO-I7 sul sito del Fornitore.

Si richiede comunque il recupero, entro una settimana, delle suite non eseguite, per dare continuità agli archivi.

Qualora i dati in ingresso necessari all'esecuzione della suite arrivino con un ritardo tale da interferire con la suite COSMO-I7 o altre suite suite successive, la suite COSMO-I2 potrà essere eseguita al termine delle suite successive senza che il conseguente tempo di attesa venga conteggiato ai fini della valutazione del successo

della suite. Le modalità a cui attenersi in caso di ritardi nell'arrivo dei dati in ingresso verranno stabilite in dettaglio durante le prime fasi di validità del contratto.

In caso di mancanza dei dati in ingresso, non dovuta a responsabilità del Fornitore, la suite relativa a tali dati non dovrà essere eseguita e non verrà conteggiata nel numero delle suite richieste su base annuale.

Se eventuali ritardi nella connessione di rete sono da attribuirsi a responsabilità del Fornitore, tali ritardi verranno presi in considerazione nel valutare i tempi in base ai quali la suite è dichiarata terminata con “successo” o meno.

Ulteriori richieste relative al modulo 2

Anche al modulo 2 si applica quanto indicato nel paragrafo “ulteriori richieste relative al modulo 1”.

2.3 Modulo n. 3: Suite Med-Ita-Re

Descrizione della suite Med-Ita-Re

La suite Med-Ita-Re, finalizzata alla previsione dello stato del mare, utilizza l'analisi e la previsione del vento prodotta da COSMO e da un modello globale (GME O IFS-ECMWF) per prevedere l'evoluzione DEL MOTO ONDOSO con il modello SWAN fino a 72 ore.

La suite prevede le seguenti fasi:

- Fase Med, Mare Mediterraneo - con un passo di griglia di $(1/4)^\circ$
- Fase Ita, mari adiacenti le coste italiane, così come identificati dal software e dai dati forniti da ARPA-SIMC per la “Simulazione di servizio” - con un passo di griglia di $(1/12)^\circ$
- Fase Re, composta dall'integrazione simultanea del modello su più aree geografiche, a ridosso delle coste italiane, con un passo di griglia di $(1/120)^\circ$, il numero di aree sarà uguale a 5.

La suite viene eseguita ogni giorno a partire dai dati delle 00 UTC. I dati necessari all'esecuzione della suite sono costituiti dalle uscite della corrispondente suite COSMO-I7 fase “principale” più un insieme di dati forniti da un modello globale, generalmente resi disponibili al Fornitore da ARPA-SIMC attorno alle 2 UTC. Ogni corsa della fase “Ita” può essere eseguita solo al termine della corrispondente corsa della fase “Med”, analogamente ogni corsa della fase “Re” può essere eseguita solo al completamento della corrispondente corsa della fase “Ita”.

La suite include, oltre ai processi paralleli Message Passage Interface (MPI), diverse operazioni addizionali, quali lo spostamento, la fusione e la rielaborazione di file di ingresso e uscita, la messa a disposizione dei file in rete ecc. Queste operazioni, sebbene di costo computazionale sensibilmente inferiore rispetto all'esecuzione dei processi paralleli, dovranno essere eseguite simultaneamente all'esecuzione del modello, non appena i file necessari sono disponibili, su altri processori, in modo da non interferire con le prestazioni dei processi paralleli MPI.

Descrizione del software

Software obbligatorio

Il software obbligatorio è il seguente:

- SWAN: modello di onde marine scritto in Fortran e facente uso della libreria MPI (Message Passing Interface) per il calcolo parallelo, liberamente distribuibile; questo software deve essere usato senza modifiche ai codici sorgente escluso quelle eventualmente necessarie per l'adattamento all'architettura hardware prescelta, assieme ad eventuali modifiche finalizzate all'ottimizzazione. Non è inoltre consentito, in fase di compilazione, utilizzare opzioni che alterino la precisione numerica di calcolo implicitamente o esplicitamente indicata nei codici sorgente. In ogni caso le modifiche apportate al software qui indicato dovranno essere approvate da ARPA-SIMC ed essere rese disponibili agli sviluppatori del software.
- Sistema di archiviazione dati meteorologici Arkimet: liberamente distribuito, dovrà essere utilizzato per la distribuzione dei prodotti della suite agli utenti.

Il software obbligatorio non potrà essere sostituito da altro software anche se di caratteristiche equivalenti, se non su esplicita richiesta di ARPA-SIMC e con un accordo di entrambe le parti.

Software integrativo

Il software integrativo è il seguente:

- Utilità di post-elaborazione, scritte in Fortran standard e richiedenti la libreria EMOS, fornita dall'ECMWF, e altre librerie liberamente distribuite.
- Script per effettuare tutte le fasi della suite, scritte in linguaggio UNIX shell standard.

Il software integrativo viene fornito da ARPA-SIMC al Fornitore ma potrà essere sostituito, in tutto o in parte, da software sviluppato dal Fornitore stesso o reperito in rete, che ne emuli opportunamente le funzionalità. In particolare, è comunque compito del Fornitore curare l'integrazione del software fornito da ARPA-SIMC eventualmente utilizzato, con l'ambiente di supercalcolo adottato, in modo da garantire il funzionamento delle procedure in maniera il più possibile automatizzata ed efficiente.

Requisiti hardware/software

I requisiti hardware/software sono gli stessi indicati per il modulo COSMO-I7 tranne lo spazio disco temporaneo minimo necessario (punto 4.), che ammonta a 200 GB.

Servizi richiesti

- 1.Adattamento del software costituente la suite su un opportuno sistema di calcolo ospitato e amministrato dal Fornitore.
- 2.Implementazione della suite, incluso il trasferimento dei dati in ingresso e la messa a disposizione dei dati in uscita, sul sistema di calcolo sopraindicato.
- 3.Ricezione/importazione dei dati in ingresso alla suite: circa 1MB di dati (campi di vento da un modello globale) dal DWD (Offenbach, Germania, <ftp.dwd.de>), da ECMWF (Reading, Regno Unito) o da ARPA-SIMC, tramite i protocolli ftp o scp/sftp una volta al giorno **ogni giorno dell'anno**, non appena disponibili. Un'altra parte dei

dati in ingresso è costituita dai campi di vento della corrispondente suite COSMO-I7, fase “principale”, quindi già in possesso del Fornitore stesso.

4. Esecuzione della suite operativa Med-Ita-Re completa (fasi “Med”, “Ita” e “Re”) una volta al giorno, non appena sono disponibili i dati in ingresso, **ogni giorno dell'anno**, secondo la tempistica indicata nei paragrafi successivi.

5. Possibilità, da parte di un utente autorizzato presso ARPA–SIMC, di avere accesso almeno in lettura ai file attinenti la suite operativa, in modo da poter controllare la correttezza dell'implementazione.

6. Possibilità, da parte di un gruppo di utenti esterni autorizzati (max. 50) di monitorare la suite attraverso la rete internet (ad es. tramite una pagina web dinamica) in modo da poter capire a quale stadio essa si trova e poter identificare e quantificare eventuali malfunzionamenti. Ulteriori proposte da parte dei concorrenti, riguardanti modalità efficienti di monitoraggio del sistema dall'esterno verranno valutate dalla commissione e potranno contribuire in termini di punteggio nella valutazione dell'offerta.

7. Trasferimento dei principali dati in uscita prodotti dalla suite al sito di ARPA–SIMC (Bologna, <ftp.smr.arpa.emr.it>) tramite i protocolli ftp o scp/sftp 1 volta al giorno al termine dell'esecuzione della suite, per un ammontare di circa 200 MB.

8. Messa a disposizione di tutti i dati in uscita prodotti dalla suite su un server ospitato dal Fornitore stesso, affinché un insieme di utenti esterni autorizzati (max 50) possa scaricarli, attraverso la rete internet o attraverso un'eventuale linea dedicata, mediante il software Arkimet ed eventualmente tramite il protocollo ftp; l'ammontare massimo del volume di dati scaricato dagli utenti è di 5 GB per ogni esecuzione della suite; si richiede il mantenimento in linea dei dati prodotti negli ultimi 7 giorni.

9. Aggiornamento della suite nel caso si riscontrino errori, compaiano nuove esigenze, o siano disponibili aggiornamenti del software, senza eccedere rispetto ai limiti delle risorse di calcolo/memorizzazione/rete già messe a disposizione; nel caso di errori che compromettono l'esecuzione della suite, la cui soluzione sia nota, si richiede l'aggiornamento della suite entro il giorno lavorativo seguente la richiesta; nel caso di richieste di modifiche alla configurazione della suite che non implicino modifiche sostanziali nella struttura della suite stessa né aggiornamenti del software, si richiede l'applicazione entro 5 giorni lavorativi; nel caso di richieste di modifiche sostanziali alla struttura della suite o aggiornamenti del software che la costituisce, si richiede che essi avvengano entro un mese dalla richiesta, per un massimo di 4 richieste all'anno.

10. Realizzazione di una mailing list in cui le informazioni sullo stato della suite, ritardi aggiornamenti, ecc. possono essere diffuse agli utenti interessati, con un archivio dei messaggi sfogliabile via web. Ulteriori proposte da parte dei concorrenti, riguardanti diverse modalità di diffusione dell'informazione sullo stato della suite verranno valutate dalla commissione e potranno contribuire in termini di punteggio nella valutazione dell'offerta.

11. Archiviazione permanente dei dati in ingresso alla suite (campi di vento del modello globale e di COSMO-I7), per un totale di circa 30MB al giorno, e messa a disposizione di tali dati ad utenti esterni autorizzati, utilizzando, per le tipologie di dati consentite, il software Arkimet.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che la propria connessione in rete sia sufficiente a garantire il trasferimento dei dati relativi al punto 3. in un tempo trascurabile rispetto ai tempi di esecuzione della suite, e provvedere, in caso contrario, ad un eventuale aggiornamento della propria connessione di rete. I fornitori dei dati di ingresso

potranno cambiare a discrezione di ARPA–SIMC con un preavviso non inferiore a 3 mesi.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che la propria connessione in rete sia sufficiente a garantire un efficiente trasferimento dei volumi di dati di cui ai punti 7. e 8. considerando che i trasferimenti dei dati relativi ad ogni singola fase della suite possono cominciare solo **al termine** dell'esecuzione della fase stessa.

Richieste relative alla tempistica

Ogni esecuzione della suite Med-Ita-Re è dichiarata “terminata con successo” se:

- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati prodotti dalla fase “Ita” termina non oltre 2,5 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla corrispondente suite COSMO-17 e dei dati di vento dal modello globale sul sito del Fornitore.
- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati prodotti dalla fase “Re” (relativamente ad un sottoinsieme di aree specificate da ARPA–SIMC) termina non oltre 3,5 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla corrispondente suite COSMO-17 e dei dati di vento dal modello globale sul sito del Fornitore.

Ogni esecuzione della suite Med-Ita-Re è dichiarata “terminata con ritardo” se:

- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati prodotti dalla fase “Ita” termina oltre i limiti suddetti ma non oltre 4 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla corrispondente suite COSMO-17 e dei dati di vento dal modello globale sul sito del Fornitore.
oppure
- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati prodotti dalla fase “Re” (relativamente ad un sottoinsieme di aree specificate da ARPA–SIMC) termina oltre i limiti suddetti ma non oltre 4,5 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla corrispondente suite COSMO-17 e dei dati di vento dal modello globale sul sito del Fornitore.

Ogni esecuzione della suite Med-Ita-Re è dichiarata “fallita” se:

- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati prodotti dalla fase “Ita” termina oltre 4 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla corrispondente suite COSMO-17 e dei dati di vento dal modello globale sul sito del Fornitore.
Oppure
- Il trasferimento al sito di ARPA–SIMC dei dati prodotti dalla fase “Re” (relativamente ad un sottoinsieme di aree specificate da ARPA–SIMC) termina oltre 4,5 ore dal termine della ricezione di tutti i dati in ingresso alla corrispondente suite COSMO-17 e dei dati di vento dal modello globale sul sito del Fornitore.

Si richiede comunque il recupero, entro una settimana, delle suite fallite, per dare continuità agli archivi.

Qualora i dati in ingresso necessari all'esecuzione della suite arrivino con un ritardo tale da interferire con la suite COSMO-17 o altre suite successive, la suite Med-Ita-Re potrà essere eseguita al termine delle suite successive senza che il conseguente tempo di attesa venga conteggiato ai fini della valutazione del successo della suite.

Le modalità a cui attenersi in caso di ritardi nell'arrivo dei dati in ingresso verranno stabilite in dettaglio durante le prime fasi di validità del contratto.

In caso di mancanza dei dati di ingresso, non dovuta a responsabilità del Fornitore, la suite relativa a tali dati non verrà eseguita e non verrà conteggiata nel numero delle suite richieste su base annuale.

Nel caso la ricezione dei dati in ingresso termini prima delle 03 UTC per la corsa delle 00 o prima delle 15 UTC per la corsa delle 12, la ricezione, ai fini del computo dei tempi, viene comunque considerata terminata alle 03 e alle 15 UTC rispettivamente; tali orari potranno essere modificati su richiesta di ARPA-SIMC, durante il periodo di efficacia del contratto, con un preavviso minimo di un mese.

Se eventuali ritardi nella connessione di rete sono da attribuirsi a responsabilità del Fornitore, tali ritardi verranno presi in considerazione nel valutare i tempi in base ai quali la suite è dichiarata terminata con "successo" o meno.

Ulteriori richieste relative al modulo 3

Anche al modulo 3 si applica quanto indicato nel paragrafo "ulteriori richieste relative al modulo 1".

2.4 Modulo n.4 Test preoperativi

Descrizione del modulo

Fornitura di risorse di calcolo sugli stessi sistemi su cui la suite operativa viene eseguita o su sistemi analoghi, accessibili attraverso la rete internet da parte di utenti autorizzati, prevedendo fino a 5 account distinti, per effettuare test preoperativi di nuove versioni o di nuove configurazioni dei modelli COSMO e SWAN. La quantità complessiva di risorse di calcolo fornita dovrà essere equivalente a metà di quella richiesta complessivamente dalle esecuzioni della fase "principale" della suite COSMO-I7 (modulo 1) Lo spazio disco complessivo permanente fornito per questo modulo dovrà essere non inferiore a 50 GB, con almeno altrettanto spazio disco temporaneo disponibile.

Si richiede un livello di qualità di servizio tale da garantire che un processo equivalente alla corsa di previsione di COSMO-I7, sottomesso da uno di questi account, possa essere completato entro 4 ore dalla sottomissione nel 90% dei casi, assumendo la sottomissione di un solo processo contemporaneamente.

3. Riferimento tecnico in ARPA-SIMC

Il riferimento ad ARPA-SIMC è:

DAVIDE CESARI email: dcesari@arpa.emr.it tel. +39 051 525926

4 PENALITÀ

Nel caso di mancato adempimento alle richieste relative alla tempistica di ciascun modulo, ove ciò sia applicabile (COSMO-I7, COSMO-I2, Med-It-Are), il Fornitore, al termine del periodo, dovrà pagare una penale calcolata sul periodo di fornitura secondo le modalità seguenti:

Ogni suite terminata con successo ha peso=0

AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE

DELL'EMILIA-ROMAGNA

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TEMPO DI SUPERCALCOLO E RISORSE

DI ARCHIVIAZIONE. PERIODO 02.05.2015-31.12.2015

CIG:62099905DC

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di aprile, presso la sede del Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agazia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna, sita in Bologna, Viale Silvani, 6

TRA

L'Agazia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa ER) con sede legale in Bologna, Via Po, 5 (C.F. 04290860370) rappresentata, ai sensi dell'art.5 del vigente Regolamento per il decentramento amministrativo, dal Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima dott. Carlo Cacciamani, nato ad Ancona il 25 marzo 1958 (di seguito identificato semplicemente come Arpa o come stazione appaltante). Il predetto dott. Carlo Cacciamani dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di Arpa.

E

Il Consorzio Interuniversitario CINECA con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Magnanelli 6/3 (C.F. 00317740371, P. IVA 00502591209) rappresentato dal Presidente Prof. Emilio Ferrari,

PREMESSO CHE

- In base all'accordo ModMet 2015 approvato con determinazioni n. 923 del 30/12/2014, n. 122 del 27/02/2015 e n.257 del 30/04/2015 con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale il Servizio Idro-Meteo-Clima di

ARPA si è assunto l'impegno di svolgere attività di previsione numerica meteorologica e meteomarina sull'intero territorio nazionale;

- tale attività richiede risorse di supercalcolo specializzate disponibili presso CINECA

- con Determinazione del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima n.259 del 30/04/2015 è stata aggiudicata la fornitura in oggetto al Consorzio Interuniversitario CINECA. approvando altresì lo schema del contratto da stipulare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le parti contraenti dichiarano che la premessa parte narrativa e tutti gli allegati di seguito citati, seppur non materialmente allegati, sono noti alle parti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

Arpa, come sopra rappresentata, affida al Consorzio Interuniversitario CINECA con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Magnanelli 6/3 (C.F. 00317740371, P. IVA 00502591209), di seguito per brevità indicato anche come il fornitore, rappresentato ai fini del presente contratto dal Presidente Prof. Emilio Ferrari, la fornitura di tempo di supercalcolo e risorse di archiviazione per l'attività di previsione meteorologica numerica denominata COSMO-LAMI per il periodo 02.05.2015 – 31.12.2015, descritta in dettaglio nel Disciplinare tecnico.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Il servizio viene affidato ed accettato secondo le norme, condizioni e modalità fissate dalle clausole del presente contratto e dagli atti utilizzati per il conferimento della fornitura. In particolare rivestono rilevanza contrattuale, in via gradata:

- il Capitolato speciale e il Disciplinare tecnico trasmessi al fornitore e formalmente accettati dal legale rappresentante del fornitore in sede di offerta; tali atti sono da considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegati per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne piena conoscenza;

- l'Offerta economica del 21 aprile 2015 (protocollo PGSIM/2015/599); tale documento è da considerare parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegato per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne piena conoscenza;

- le norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Articolo 4

Responsabile del servizio

Il fornitore nomina il proprio Responsabile del Servizio nella persona di Gianfranco Marras, quale responsabile nei rapporti con Arpa, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto.

Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che do-

vessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza, inoltrate al Responsabile del Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al fornitore stesso.

Arpa nomina proprio responsabile per le comunicazioni con il fornitore e la regolare esecuzione del servizio appaltato la dott.ssa Tiziana Paccagnella collaboratrice responsabile dell'Area Modellistica Meteorologica Marina.

Articolo 5

Adempimenti in materia di antimafia

Ai sensi dell'art. 84, comma 3 del d.l.vo 159/2011 è stata inviata in data 23/04/2015 alla Prefettura di Bologna la richiesta di informazioni antimafia. Dovendo procedere per ragioni di urgenza alla stipula del presente contratto, lo stesso è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui risultassero impedimenti derivanti dalla normativa antimafia all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 92 del d. lgs. 159/2011.

Articolo 6

Penali

Nei casi in cui la fornitura sia stata effettuata con ritardo o non sia stata effettuata affatto, così come indicato nel Disciplinare tecnico, il fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Arpa le penali previste nel paragrafo 4 del Disciplinare tecnico e con le modalità indicate nell'Art. 10 del Capitolato speciale.

Articolo 7

Corrispettivo

- Il corrispettivo per la fornitura e per l'esecuzione di tutti i servizi e le prestazioni incluse ammonta ad Euro 341.121,00 (trecentoquarantunomila centoventuno/00) IVA esclusa

- I costi della sicurezza sono pari ad Euro 0,00.

- Il predetto corrispettivo è riferito a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

-Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità; il fornitore si fa carico di ogni relativo rischio e/o alea.

- Il fornitore non potrà vantare diritto, nei confronti di ARPA, ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dell'importo contrattuale dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito all'art. 13 del Capitolato speciale. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica con il formato previsto dal D.M. n. 55/2013, riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio (C.U.U.) UFFRF4 e il riferimento al presente contratto. I pagamenti delle fatture, detratti gli importi delle eventuali penalità nelle quali il fornitore sia incorso, verranno eseguiti a 30 giorni. Ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il saggio degli interessi eventualmente dovuti in dipendenza del presente contratto a seguito di ritardati pagamenti viene corrisposto nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero del-

l'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 9

Garanzia fidejussoria

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il fornitore si impegna, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a prestare cauzione definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo, in quanto certificato ISO 9001, mediante polizza assicurativa per l'importo di euro 17.056,05 (euro diciassettemilacinquantasei/05). Qualora entro il predetto termine non pervenga ad Arpa tale garanzia, trattandosi di inadempimento ad obbligazione contrattuale, Arpa applicherà le penali come da capitolato speciale. La cauzione regolarmente prestata cesserà di avere effetto al termine del contratto e dovrà essere svincolata previa autorizzazione della dott. ssa Tiziana Paccagnella.

Articolo 10

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 11

Spese

Sono a carico del fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il presente contratto è inoltre soggetto a registrazione, a carico

del fornitore e a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi degli artt.2 e 40 del Testo Unico approvato con DPR 27 aprile 1986, n. 131. Il presente contratto è redatto in unico esemplare con modalità elettronica.

Articolo 12

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti come sopra rappresentate rinviano integralmente a quanto convenuto negli atti per il conferimento della fornitura soprarichiamati.

Bologna, li 30 Aprile 2015

Firma per accettazione

Per Arpa – Servizio Idro-Meteo-Clima:

Dott. Carlo Cacciamani (firmato elettronicamente in ottemperanza alla normativa vigente)

Per il Consorzio Interuniversitario CINECA:

Prof. Emilio Ferrari (firmato elettronicamente in ottemperanza alla normativa vigente)

Condizioni generali di contratto

Gli articoli: 3 “Norme regolatrici e disciplina applicabile”; 5 “Adempimenti in materia di antimafia”, 6 “Penali”; 7 “Corrispettivo”; 8 “Fatturazione e pagamenti”, 9 “Garanzia fidejussoria”, 10 “Foro competente” e 11 “Spese” del contratto per la fornitura di tempo di supercalcolo e risorse di archiviazione – periodo 2.05.2015-31.12.2015, si intendono specificatamente approvati ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Bologna, li 30/04/2015

Per il Consorzio Interuniversitario CINECA:

Prof. Emilio Ferrari

(firmato elettronicamente in ottemperanza alla normativa vigente)

N. Proposta: PDTD-2015-265 del 30/04/2015

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento del servizio per la fornitura di tempo di supercalcolo e risorse di archiviazione. CIG: 62099905DC.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Daniela Ranieri, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/04/2015

La Responsabile Amministrativa
